

STUDIO  
LEGALE  
CAPECE

Avv. Michele Capece  
patrocinio in Cassazione

Roma 16.07.2012

Al Presidente  
dell'AGCM  
Prof. Giovanni Pitruzzella  
P.zza G. Verdi 6/A  
00198 Roma

racc. a.r.

e p.c.

Al Direttore Responsabile  
Direz. Gen. Concorrenza  
Direzione Credito  
c/o AGCM  
P.zza G. Verdi 6/A  
00198 Roma

racc. a.r.

PEC: [protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

Al Segretario Nazionale  
ANC – Confartigianato  
Dott. Raffaele Cerminara  
[raffaele.cerminara@confartigianato.it](mailto:raffaele.cerminara@confartigianato.it)

Al responsabile  
CNA/Autoriparazioni  
Dott. Mario Turco  
[turco@cna.it](mailto:turco@cna.it)

Oggetto: DC 5921 – DC 6472 AGCM

Egregio Presidente,

su incarico congiunto di **Confartigianato ANC – Associazione Nazionale Carrozzeri e di CNA/Autoriparazione**, cui aderiscono circa 15.000 imprese operanti nel settore dell'autoriparazione, con specializzazione nei servizi di carrozzeria, con la presente si ritiene doveroso segnalare quanto segue:

1. con racc. a.r. del **26.01.2009** Confartigianato-ANC, per mio tramite, ha formulato una richiesta di indagine nel settore dell'**assicurazione obbligatoria** per responsabilità civile derivante dalla circolazione.
2. La richiesta era fondata sulla trasmissione all'AGCM di documenti attinenti all'operazione, contestualmente avviata dalle principali compagnie assicurative operanti nel settore R.C. Auto, per vincolare contrattualmente, con abuso di posizione dominante, una nuova categoria di autoriparatori "**fiduciari**" delle compagnie stesse, ai quali affidare la quasi totalità delle riparazioni risarcibili per sinistri stradali.

3. La manovra congiunta delle suddette compagnie si realizza tutt'ora con la **contrattualizzazione** di singole officine, alle quali si impone, in cambio della "canalizzazione" delle riparazioni, una serie di **oneri** impropri, **tariffe** orarie di manodopera sottocosto e sottostima dei **tempi** di riparazione.
4. L'esposto evidenziava altresì come le compagnie assicurative si trovino, nell'organizzare i lavori di autoriparazione, in condizione di evidente **conflitto d'interessi**, rivestendo contemporaneamente il ruolo di **parte** tenuta al risarcimento del danno (per conto della compagnia del responsabile) e quello di **committente** delle riparazioni, pur non essendo né proprietarie del veicolo, né il titolari del diritto al risarcimento.
5. Tali circostanze e le conseguenze, potenzialmente **molto gravi**, per i consumatori-utenti, il cui diritto al pieno risarcimento viene posto in serio pericolo, e per la collettività tutta, come conseguenza di un progressivo **deterioramento della sicurezza** del parco auto circolante, riparato in modo sommario e con pericolo di **incremento della sinistrosità**, erano stati posti in evidenza anche nella lettera **28.04.2009** di CNA/Autoriparazione e nella successiva lettera **28.09.2009** di Confartigianato-ANC.
6. Quest'ultima lettera forniva all'AGCM documentata risposta ad una richiesta di informazioni della stessa AGCM - Direzione Generale Concorrenza-Direzione Credito, nell'ambito dei procedimenti **DC 5921/DC 6472**.
7. La manovra congiunta delle compagnie assicuratrici, volta ad acquisire il **controllo** delle riparazioni risarcibili dei veicoli danneggiati da incidenti stradali, in posizione di **conflitto di interessi** coi danneggiati e di **abuso di posizione dominante** con gli autoriparatori, prendeva le mosse dalla formulazione **dell'art. 14 del DPR 18.07.2006 n. 254** "Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209", che dispone:
  1. *Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.*
  2. *In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.*
8. Tuttavia, alla luce della finalità perseguita dal legislatore di voler realizzare degli "effettivi benefici per gli assicurati", una interpretazione corretta e **costituzionalmente orientata (art.li 3 e 42 Cost.)** dalla norma sul risarcimento in

forma specifica (art. 2058 c.c. e art. 14 DPR 254/2006) non può prescindere dal diritto del danneggiato di ottenere una riparazione a **perfetta regola d'arte**, né può **"espropriarlo"** del controllo sulle riparazioni stesse, che egli potrebbe realizzare solo attraverso tecnici e/o autoriparatori **"di sua fiducia"** e non **di fiducia della sua controparte**.

9. Nel quadro delle iniziative corrispondenti all'interpretazione **"non corretta"** della norma, attuate dalle compagnie di assicurazione, si inserisce la predisposizione di **clausole contrattuali** che prevedono ostacoli alla libera scelta da parte del danneggiato, dell'autoriparatore di sua fiducia, mediante l'addebito di vere e proprie **"penali"** contrattuali, nel caso in cui la riparazione non sia eseguita sotto il **controllo esclusivo** delle compagnie (**in conflitto di interessi**) e da officine da esse contrattualizzate (**con abuso di posizione dominante**).
10. Lo stesso **art. 29 comma II del D.L. 24.01.2012 n. 1** (c.d. Decreto sulle Liberalizzazioni) significativamente **non approvato**, ne era diretta emanazione, in quanto prevedeva una **restrizione grave** della libera concorrenza in favore delle carrozzerie contrattualizzate, cui veniva riconosciuto addirittura il diritto ad un compenso **maggiorato del 30%** rispetto alle concorrenti, operanti nel libero mercato.
11. Nel tentativo di **interrompere il rapporto fiduciario** del danneggiato con il proprio tecnico-riparatore e di assumere il "controllo" delle riparazioni, alcune compagnie e fra queste con maggiore pretertorietà la **Vittoria Ass.ni S.p.a.**, hanno introdotto nei loro contratti clausole vessatorie dal contenuto contrario alle norme che regolano la libertà di concorrenza e la correttezza nell'informazione commerciale.
12. In particolare a pag. 2 di 8, della *Nota Informativa* del contratto assicurativo Vittoria Ass.ni (all.to) per la R.C.V.T. da circolazione si legge:

*Le parti pattuiscono, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a meno che Vittoria abbia prestato il proprio consenso alla cessione.*

*La clausola non è operante se l'Assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.*

*In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.*

*Esempio: L'assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento, a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, al carrozziere cui ha fatto effettuare le riparazioni.*

*Il carrozziere incarica un patrocinante legale per ottenere il pagamento dell'importo delle riparazioni e pertanto l'impresa di assicurazioni riceverà la richiesta*

dell'importo di euro 1.000 oltre alle spese per l'intervento del patrocinatore legale che ipotizziamo siano di euro 100.

L'impresa di assicurazioni dovrà pagare l'importo di euro 1.000 + 100 e agirà nei confronti dell'assicurato per recuperare l'importo di euro 100.

13. La clausola è contraria alle norme vigenti di tutela della libera concorrenza (artt.li 2 e 3 della L. 287/90) e viola gravemente i diritti dei consumatori, fornendo loro informazioni errate.
14. In particolare, la clausola pone rilevanti **ostacoli** alla libera scelta del riparatore di fiducia del danneggiato, attraverso **l'impossibilità** contrattualmente prevista e **sanzionata**, di far eseguire le riparazioni, al di fuori del circuito "**contrattualizzato**" dall'assicuratore, con il sistema della "**cessione del credito**" che consentirebbe al danneggiato di recuperare in tempi più brevi la libera disponibilità del veicolo incidentato **senza anticipo di spese** e con gestione della pratica assicurativa a cura del riparatore cessionario.
15. Dunque il consumatore è posto davanti ad una **scelta**:
  - a. servirsi di un tecnico-riparatore **di sua fiducia** che gli garantisca la riparazione a regola d'arte ma con l'onere di anticipare la spesa e gestire il sinistro;
  - b. servirsi di un riparatore **di fiducia dell'assicuratore** (sua controparte) e a lui legato da pesanti vincoli contrattuali ma senza anticipo di costi e gestione del sinistro.
16. La situazione determinata dalla clausola in esame causa inoltre i seguenti **effetti distorsivi** della libera concorrenza:
  - a. le imprese di autoriparazione **non sono più in libera concorrenza** fra loro
  - b. al consumatore **non è consentito il controllo** sulla riparazione a regola d'arte
  - c. il parco auto circolante è **meno sicuro**
  - d. la circolazione stradale è **meno sicura**
  - e. le imprese indipendenti sono in posizione di **inferiorità** verso il cliente
  - f. le imprese "**fiduciarie**" sono in posizione di **inferiorità** verso l'assicuratore convenzionante e di conflitto di interessi con il proprietario del veicolo danneggiato

17. Anche l'**informazione** fornita dalla Vittoria Ass.ni al contraente è incompleta e fuorviante in quanto l'utente:

- al momento della sottoscrizione **non viene informato** degli effetti della clausola con riferimento al complesso meccanismo della cessione del credito (artt.li 1260 e ss. c.c.) né di quello del risarcimento, con la distinzione fra le ipotesi previste dagli artt.li 148-149-150 D.Lgs. 209/2005, come *facoltative e alternative* (C.Cost. Sent. n. 180/2009)
- né viene informato del fatto che affidando la riparazione a un "*centro convenzionato*" **con la controparte** perderà il "*controllo*" della riparazione, affidata ad un soggetto in conflitto di interessi e ad un riparatore a lui legato da **pesanti vincoli contrattuali**;
- viene invece *minacciato* di azione legale, con il differente "*peso*" di una compagnia assicurativa dotata di uffici legali e personale qualificato, contro un privato cittadino.

18. L' "*esempio*" riportato in contratto è inoltre giuridicamente **errato in modo clamoroso** e volto solo a spaventare il contraente, infatti:

- **non è vero** che se il danneggiato cede il credito al carrozziere cui ha fatto effettuare le riparazioni questi "*incarica un patrocinante legale*", in quanto più spesso il riparatore **gestisce direttamente** i rapporti con l'assicuratore
- **non è vero** che la compagnia sia tenuta al pagamento dei compensi del patrocinatore, in quanto, anche nel caso di cessione del credito, ai sensi **dell'art. 9 del DPR 254/2006**, "*nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato*".

§§§§§§§§

Tanto premesso, si chiede che il presente esposto sia allegato agli atti delle precedenti indagini conoscitive (DC 5921/DC 6472) e che l'AGCM, svolti gli atti ispettivi e le indagini che riterrà opportune, adotti i provvedimenti necessari a tutela degli interessi collettivi garantiti.

Distinti saluti

Avv. Michele Capece

All.to: pagg. 2 e 3 di 8 nota informativa Vittoria Ass.ni